



ALLEGATO A – CONDIZIONI DI FORNITURA

1 - FVOE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

2 – GARANZIA

Totale ed incondizionata.

3 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La stazione appaltante si riserva di recedere in caso di attivazioni di Convenzioni ARIA per la medesima fornitura/servizio.

4 - PREZZI E LORO REVISIONE

I prezzi indicati in offerta sono da ritenersi fissi e comprensivi di ogni spesa afferente alla fornitura "chiavi in mano", ad eccezione dell'IVA che è a carico della Azienda.

5 - MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

- Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione di eventuali forniture equivalenti a corredo e/o a completamento della stessa fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- Clausola di rinegoziazione : ai sensi dell'articolo 9 del codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze e se è del caso.

- Qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Azienda necessiti di procedere ad ulteriori acquisti per medesimi prodotti o prodotti equivalenti o similari ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, sino alla concorrenza complessiva di € 139.999,00.

6 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA DA PARTE DELL'AFFIDATARIO:

Nella esecuzione, l'affidatario deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell'Azienda. L'affidatario è tenuto altresì alla esecuzione a regola d'arte della fornitura. L'affidatario è tenuto al rispetto:

- del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- del Codice Etico Aziendale vigente;
- del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

L'osservanza dei suddetti documenti costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto. Eventuali violazioni potranno, pertanto, determinare, il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda, nonché nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. L'affidatario deve eseguire esattamente le obbligazioni derivanti dalla commessa a proprio rischio e facendosi carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per consentire la regolare conduzione della commessa per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante. Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano l'integrità degli stessi durante il trasporto, durante la conservazione nei magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che interne e le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere redatte in lingua italiana ed essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e/o comunitario.

L'affidatario ha l'obbligo del rispetto della normativa vigente in materia di fornitura di beni e/o servizi e risponde integralmente di eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità in solido con le ditte fornitrici, produttrici ed importatrici. Il fornitore è tenuto ad assicurare la puntuale corretta esecuzione di quanto prescritto dall'Azienda e dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) mediante personale in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'Inail e l'Inps o equivalenti casse assicurative e previdenziali. Qualora, nel corso della vigenza contrattuale, il bene oggetto della fornitura, ed esattamente individuato, diventi non più reperibile sul mercato, l'affidatario può chiedere all'Azienda l'autorizzazione alla consegna di un altro bene sostitutivo, avente le medesime caratteristiche d'uso. L'Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto.

7 - QUALITÀ' DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e dal capitolato tecnico. In caso tali documenti non prevedano il rispetto di specifici livelli qualitativi, si deve fare riferimento al livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento dell'esecuzione della fornitura. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti dell'affidatario, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'Azienda e in danno del fornitore. L'Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura/del servizio. In caso contrario, è

onere dell'affidatario effettuare, con comunicazione via P.E.C., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non saranno opponibili all'Azienda eccezioni di sor

8 – PENALITÀ

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso. La ASST Fatebenefratelli Sacco, tramite il D.E.C. e/o proprio personale a ciò preposto, verifica la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dagli atti di gara, e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate. L'Appaltatore si impegna ad accettare le attività di controllo da parte della stazione appaltante.

Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto l'appaltatore incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui alla documentazione di gara, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione - eccezione fatta per i casi di forza maggiore o derivanti da altra causa indipendente dalla volontà dell'Appaltatore, se questi ha provveduto a denunciare dette circostanze alla S.A. entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza e per i fatti imputabili all'Amministrazione - è messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte della ASST Fatebenefratelli Sacco, verso la quale l'appaltatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, la ASST Fatebenefratelli Sacco procede ad applicare le penali come sotto riportate, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 e comunque non superiore, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale :

| | |
|--|---|
| Mancato rispetto dei tempi di consegna | € 300,00 di giorno per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data che sarà indicata nell'ordinativo di fornitura, come specificato all'art.7 del presente Allegato A. |
| Qualità della fornitura | € 100,00 per ogni contestazione |

9 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in casi debitamente motivati è facoltà di questa stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale e dovrà essere resa con le modalità previste all'art. 106 del Codice.

10 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di subappalto.

11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una

ASST Fatebenefratelli Sacco

Sede Legale: Via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita IVA: 09319690963

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controlli ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

12 – IVA

L'Imposta Valore Aggiunto (IVA) è a carico della ASST.

13 – FATTURAZIONE/PAGAMENTI

In base agli ordini elettronici (NSO) di volta in volta ricevuti (no fattura cumulativa), le fatture, emesse in modalità elettronica, attraverso la soluzione di intermediazione della piattaforma denominata Notier della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii., con intestazione

| Denominazione Ente | Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco |
|---|---|
| Codice iPA | afs |
| Codice Univoco Ufficio – Ospedale Luigi Sacco | W14LJR |
| Nome dell'ufficio: | Ragioneria Ospedaliera |
| Cod. fisc. del servizio di F.E. | 09319690963 |
| Partita IVA | 09319690963 |

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni obbligatorie. A decorrere dal 01.02.2020 è obbligatoria la trasmissione, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione. I fornitori hanno l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura degli estremi degli ordinativi emessi, ai sensi dell'art.3 commi 3-4, a decorrere dal 01.02.2020 per i beni, e dal 01.01.2021 per i servizi, pena la non liquidabilità delle fatture.

In conformità alle Circolari Ministeriali, Ministero della Salute DGSISS 0001341-P19/02/2016, DGSISS 0003251-P-21/04/2016 e DGSISS 0002051-P-08/02/2019 e 0007435 DGPROGS-MDS-P del 17.03.2020, attuative dell'art. 9 ter, comma 6, del decreto legge n.78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, debbono essere inseriti, nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco, nei campi e, i seguenti dati:

| | |
|---------------|---|
| <Codice Tipo> | "DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. |
|---------------|---|

ASST Fatebenefratelli Sacco

Sede Legale: Via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita IVA: 09319690963

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>Quindi:</p> <p>0 nel caso in cui non sia in grado di identificare il numero di repertorio</p> <p>1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"</p> <p>2 per "Sistema o kit Assemblato"</p> |
| <Codice Valore> | <p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) per i dispositivi medici o DM 23 dicembre 2013 per i dispositivi medici diagnostici in vitro</p> <p>Oppure</p> <p>Valore "0" se il numero di Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non è in grado di identificarlo.</p> |
| <Riferimento amministrazione> | Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria. |

In considerazione dell'adozione del decreto MEF 27.12.2019 (G.U. Serie Generale n. 12 del (16.01.2020), fatture non conformi a quanto previsto dalla normativa citata, non potranno essere liquidate e pagate. Inoltre, in caso di omessa o errata indicazione del codice repertorio le fatture elettroniche inviate tramite SDI verranno rifiutate ai sensi delle previsioni del decreto ministeriale 132 del 24.08.2020.

Il pagamento avverrà a cura di ASST Fatebenefratelli Sacco entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità, dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma Area RGS del MEF. Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. In caso di ritardo dei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

14 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA

Pari a 0 (zero).

15 – PAGAMENTI

Per l'esecuzione della fornitura/servizi, l'ASST Fatebenefratelli Sacco corrisponderà esclusivamente il corrispettivo pattuito, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore Economico si riferisce al servizio/fornitura erogato/fornita nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il suo pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di protocollo aziendale). Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni/integrazioni. In caso di affidamento del servizio sarà tenuto a comunicare alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST, secondo le modalità che saranno specificate nel contratto, i dati richiesti e prescritti dalla su menzionata normativa.

16 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di eprocurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'"Informativa Trattamento dei dati personali e particolari" allegata alla documentazione di gara e di conformarsi nell'esecuzione dello

ASST Fatebenefratelli Sacco

Sede Legale: Via G.B. Grassi, 74 – 20157 Milano (MI) – Codice Fiscale e Partita IVA: 09319690963

stesso alle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR) impegnandosi ad accettare l'eventuale nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR.

18 - SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, l'affidatario sarà tenuto al versamento dell'imposta di bollo il cui valore - rapportato all'importo del contratto - è riportato alla Tabella A dell'All. I.4 del Codice dei Contratti. il valore dell'imposta di bollo in base alle seguenti fasce:

€ 40.000,00 - € 150.000,00 è pari ad € 40,00;
€ 150.000,00 - € 1.000.000,00 è pari ad € 120,00

Il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, pertanto il concorrente accetta incondizionatamente sin da ora tutte le clausole e disposizioni contenute nella presente lettera di invito che tiene luogo di contratto.

19 - FORO COMPETENTE

Per ogni qualsivoglia controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, la competenza esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale Ordinario di Milano.
In fase di esecuzione del contratto il foro competente sarà quello territorialmente competente in relazione alla sede legale della Pubblica Amministrazione contraente.

20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 36/2023, dalla L. 241/90 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
della SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato
Dott.ssa Simona Fava

